

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE
DEI DEHORS

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30/04/2013

Indice:

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

Art. 2 – Definizioni e caratteristiche

Art. 3 – Ubicazione e dimensioni

Art. 4 – Procedimento di rilascio di autorizzazione all'installazione e l'uso dei dehors

Art. 5 – Ambito temporale dell'autorizzazione

Art. 6 – Proroga dehors

Art. 7 – Arredi per il consumo sul posto a servizio del commercio al dettaglio in sede fissa e dei laboratori artigianali

Art. 8 – Arredi per il consumo sul posto a servizio del commercio su area pubblica

Art. 9 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors.

Art. 10 – Danni arrecati

Art. 11 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

Art. 12 – Sanzioni

Art. 13 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 14 - Occupazioni abusive

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso degli spazi adibiti alla sosta ed al ristoro in collegamento economico-funzionale ai pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, per la collocazione su suolo pubblico, di uso pubblico, o su aree private con diritto di pubblico passaggio o su area privata esterna (es. cortile, terrazzo, ecc.), di elementi di varia tipologia, individuati come "*dehors*".
2. Il presente Regolamento intende conformarsi ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino, di promozione economico-turistica della città, nel rispetto delle diverse specificità ambientali esistenti e dei rapporti di buon vicinato e civile convivenza fra residenti, gestori e clienti degli esercizi, oltre che nel rispetto dei principi generali di sicurezza.

Art. 2 – Definizioni e caratteristiche

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per *dehors* si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o di uso pubblico o su aree private con diritto di pubblico passaggio o su area privata esterna, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per la sosta ed il ristoro all'aperto.
2. I *dehors* e gli arredi in essi contenuti devono essere realizzati ed utilizzati nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di sicurezza e di viabilità.
3. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, viene effettuata la seguente classificazione:
 - *dehors* di tipologia semplice
 - *dehors* di tipologia complessa
4. I *dehors* di tipologia semplice sono costituiti dai seguenti elementi di arredo (uno o più):
 - a) arredi di base: tavoli e sedute (sedie, poltroncine, panche, sgabelli, ecc.);
 - b) elementi di copertura: tende a sbraccio solo per occupazioni in aderenza all'edificio o ombrelloni semplici non fissati al suolo e non collegati fra di loro in modo da costituire una superficie coperta stabile;

- c) elementi di delimitazione laterale: vasi e fioriere o altri elementi leggeri realizzati con materiali trasparenti, non fissati stabilmente al suolo o ad eventuale pedana, di altezza massima pari a mt. 1.80;
- d) elementi accessori costituiti da cestini per la raccolta rifiuti, leggio, portamenù, irradiator di calore, corpi illuminanti;
- e) Le pedane sono consentite solo per superare pendenze del suolo che renderebbero difficoltosa l'occupazione con gli arredi di base e comunque non in contrasto con il Codice della Strada.

5. I *dehors* di tipologia complessa sono costituiti oltre che dagli arredi tipici dei *dehors* di tipologia semplice, dai seguenti ulteriori arredi (uno o più):

- a) elementi di delimitazione laterale: elementi fissati al suolo o ad eventuale pedana e/o di altezza superiore a mt. 1.80;
- b) elementi di copertura: coperture con tende installate su strutture a telaio, ombrelloni collegati fra di loro in modo da costituire una superficie coperta stabile;
- c) banco di somministrazione esterno;
- d) pedane.

6. I *dehors* devono essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Disposizioni per gli elementi di copertura:

- occorre utilizzare materiali i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con la tonalità di fondo della zona;
- non devono riportare vistose scritte pubblicitarie, da valutare in relazione al contesto ambientale circostante;
- non è consentito, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliibili lateralmente.
- all'interno dei portici e delle gallerie, gravati da servitù di uso pubblico, è esclusa qualunque tipo di copertura.

b) Disposizioni per gli elementi di delimitazione laterale:

- L'area di suolo pubblico occupata da un *dehors* deve risultare chiaramente delimitata. La Conferenza dei Servizi di cui all'art. 4 ha facoltà di prescrivere soluzioni diverse per esigenze ambientali o paesaggistiche;

- Per tutti gli elementi di delimitazione laterale, diversi da vasi e fioriere, la parte eccedente il mt 1.00 di altezza deve essere realizzata in materiale trasparente. E' vietato apporre su tali superfici manifesti, pubblicità o quant'altro che impedisca la visibilità dell'interno del dehors.

c) Disposizioni per gli arredi di base e altri elementi accessori:

- Devono garantire un corretto inserimento nell'ambiente circostante. Nel progetto devono essere proposti i modelli che si intendono utilizzare;

- Non devono recare vistose scritte pubblicitarie, da valutare in relazione al contesto ambientale circostante;

- Se è ritenuto necessario provvedere alla collocazione di sistemi riscaldanti, illuminanti o altri elementi di carattere tecnologico, questi devono essere chiaramente definiti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nei disegni di progetto.

7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte da tecnico abilitato nell'ambito della relazione da allegare alla domanda di autorizzazione.

Art. 3 – Ubicazione e dimensioni

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di aree pedonali urbane, zone a traffico limitato e comunque compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

4. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del Comando

Polizia Municipale. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il Comando Polizia Municipale.

5. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno mt. 1,5. Nel caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a mt. 1,5, deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
6. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede eventualmente occupabile.
8. L'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici né con gli attraversamenti pedonali né con reti tecniche o con altri elementi di servizio (quadri controllo, caditoie griglie, idranti, chiusini, misuratori di servizi erogati, supporti per pubblicità, cabine telefoniche, cestini gettacarta, ecc....).
9. La superficie del dehors può essere anche superiore alla superficie interna dell'esercizio, fino ad un massimo di 100 mq e comunque sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di viabilità.
10. Nel caso di occupazione estesa anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio, occorre l'assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi.
11. I dehors e gli arredi in essi contenuti (come ad esempio eventuali sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV) devono essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di sicurezza e di viabilità. In particolare gli apparecchi TV sono consentiti solo con lo schermo rivolto verso l'esercizio.

Art. 4 – Procedimento di rilascio di autorizzazione all'installazione e l'uso dei dehors

1. Chiunque intenda installare un *dehors* di **tipologia SEMPLICE su area pubblica** deve presentare all'Ufficio ENTRATE formale domanda in bollo completa dei seguenti allegati:

- a. planimetrie in scala adeguata, nelle quali siano indicate le caratteristiche dell'installazione proposta, con la distribuzione e specificazioni di tutti gli elementi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo) e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente e opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi ;
- b. fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
- c. qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio, il nulla osta degli esercenti dei negozi adiacenti;
- d . documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 447/1995. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della L. 447/1995, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune;
- e. nel caso in cui è previsto l'utilizzo di pedana, copia della ricevuta di versamento di una cauzione d'importo pari a € 200. La cauzione, non fruttifera di interessi, è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione-concessione, previa verifica da parte del Comune della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

2. Chiunque intenda installare **un dehors di tipologia complessa su area pubblica** deve presentare al SUAP formale domanda in bollo completa dei seguenti allegati:

- a. planimetria in scala adeguata, nella quale siano riportate:
 - le caratteristiche dell'installazione proposta, con la distribuzione di tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, ecc.);
 - i riferimenti allo stato di fatto dell'edificio prospiciente e dell'area interessata, compresa l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione,

ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;

- b. relazione contenente le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo in particolare materiali e colori (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, ecc.), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- c. qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio, il nulla osta degli esercenti dei negozi adiacenti;
- d. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o di riscaldamento saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- e. documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 447/1995. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della L. 447/1995, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune;
- f. nel caso di occupazione di suolo pubblico, copia della ricevuta di versamento di una cauzione d'importo pari a € 500. La cauzione, non fruttifera di interessi, è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione-concessione, previa verifica da parte del Comune della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

3. Chiunque intenda installare **un *dehors* su area privata** deve presentare al SUAP una SCIA (Segnalazione certificata di inizio di attività) completa dei seguenti allegati:

- a. planimetria in scala adeguata, nella quale siano riportate:
 - le caratteristiche dell'installazione proposta, con la distribuzione di tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, ecc.);
 - i riferimenti allo stato di fatto dell'edificio prospiciente e dell'area interessata;
- b. relazione contenente le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo in particolare materiali e colori (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, ecc.), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- c. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o di riscaldamento saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

- d. documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 447/1995. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della L. 447/1995, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune;
4. Il provvedimento di autorizzazione/SCIA all'installazione di un *dehors* ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
 5. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione/SCIA all'installazione del *dehors* trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'installazione, il subentrante è obbligato a presentare non oltre 60 (sessanta) giorni dal trasferimento, nuova domanda di autorizzazione/SCIA. Nella stessa dovranno essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione/SCIA per l'attività rilevata.

Art. 5 – Ambito temporale dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione/SCIA all'installazione di *dehors* di tipologia semplice ha validità non superiore all'anno.
2. Le installazioni su area pubblica di cui al precedente comma 1, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di tre annualità, salva la possibilità dell'Amministrazione di modificarle o revocarle per le motivazioni di cui agli artt. 9 e 13 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione/SCIA all'installazione di *dehors* di tipologia complessa ha validità per un periodo non superiore a sei mesi continuativi e con la condizione che fra due installazioni successive sia rispettato un intervallo di almeno sei mesi.
4. I *dehors* relativi ad immobili ed aree di interesse paesaggistico necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica, qualora l'occupazione si protragga per un periodo superiore a 120 giorni, ai sensi della normativa vigente. Sono esclusi da tale obbligo i *dehors* costituiti esclusivamente dai seguenti arredi: tavoli e sedute (sedie, sgabelli, panche e piccole poltroncine), ombrelloni semplici non fissati al suolo e non collegati fra di loro in modo da costituire una superficie coperta stabile, vasi e fioriere.
5. Nel caso di revoca dell'autorizzazione/decadenza SCIA all'installazione di *dehors*, per un anno non può essere presentata nuova domanda di autorizzazione/SCIA.

Art. 6 – Proroga dehors

1. L'autorizzazione all'installazione di dehors su area pubblica può essere prorogata previa presentazione della domanda, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria . Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare l'anno solare per i dehors di tipologia semplice e i 6 mesi (180 giorni) per i dehors di tipologia complessa. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

Art. 7 – Arredi per il consumo sul posto a servizio del commercio al dettaglio in sede fissa e dei laboratori artigianali

1. Agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e ai laboratori artigianali del settore alimentare è consentito, per il consumo immediato sul posto, la sola collocazione in area pubblica attigua all'esercizio di una o due panche e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare. Non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.
2. Le installazioni di cui al comma 1 sono soggette alla sola concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 8 – Arredi per il consumo sul posto a servizio del commercio su area pubblica

1. Ai titolari di concessione di posteggio per il commercio su area pubblica del settore alimentare è consentito, per il consumo immediato sul posto, la sola collocazione all'interno dell'area data in concessione dei seguenti arredi:
 - a) arredi di base: piano di appoggio perimetrale il mezzo, sgabelli;
 - b) elementi di copertura: tende a sbraccio di corredo al mezzo attrezzato alla vendita. Non è consentito, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente.
2. Tutti gli arredi di cui al comma 1, per colore e materiale, devono garantire un corretto inserimento nell'ambiente circostante.

Art. 9 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors.

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del SUAP o dell' Ufficio Entrate che

provvedono alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il SUAP o l'Ufficio Entrate provvedono a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 10 – Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 11 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo mantenere il dehors in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. Il dehors deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni/SCIA.
5. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, tutti gli arredi costituenti il dehors (compresa l'eventuale pedana) dovranno essere tassativamente resi indisponibili al pubblico, pena l'applicazione a carico dell'esercente delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la revoca della concessione.
6. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio tutti gli arredi costituenti i dehors su area pubblica dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, ad eccezione dell'eventuale pedana che comunque dovrà essere resa indisponibile al pubblico, pena l'applicazione a carico dell'esercente delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la revoca della concessione.
7. Allo scadere del termine dell'autorizzazione/SCIA ed in caso di revoca/decadenza o sospensione, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento del dehors.

Art. 12 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80 ad un massimo di € 500.

Art. 13 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. L'autorizzazione/SCIA è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. agli arredi siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto presentato/autorizzato;
 - b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione/presentazione della SCIA.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno legittimato l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. L'autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. violazione degli obblighi previsti dall'atto di autorizzazione (particolari prescrizioni, ecc.);
 - b. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione/concessione);
 - c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARES;
 - d. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati dal Comune, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 14 - Occupazioni abusive

1. L'occupazione con *dehors* su suolo pubblico, di uso pubblico, su aree private con diritto di pubblico passaggio o su area privata esterna effettuate senza la prescritta

autorizzazione/SCIA o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia sono abusive.

2. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate o scadute.
3. Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse a cura e spese del soggetto interessato, con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura del titolare dell'occupazione.
4. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza dell'autorizzazione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento COSAP per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento di Polizia Urbana e agli altri regolamenti comunali vigenti in materia.